

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 365846 del 27/07/2026 recante modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

CHIARIMENTI APPLICATIVI

(aggiornamento 11/09/2026)

SOGGETTI BENEFICIARI (COD. A)

Quesito A.01

- *Le aziende florovivaistiche sono tra i soggetti destinatari del contributo?*

La formulazione adottata dal decreto (“imprese agricole”, cfr. art. 3, comma 1) non esclude le aziende florovivaistiche.

Anche l'art. 3, comma 3, del decreto non offre elementi per escludere quel segmento.

Resta fermo che le aziende florovivaistiche devono possedere tutti i requisiti previsti dal decreto.

Quesito A.02

- *È corretto che le attività connesse all'attività agricola, quali a titolo di esempio, il contoterzismo, l'agriturismo, la produzione di biogas, non risultano ammesse al contributo?*

Fermi restando gli altri requisiti previsti dal decreto, sono ammesse al contributo le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, consistenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087, in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola.

Si tratta quindi di attività volte al mantenimento delle superfici agricole e/o al conseguimento della produzione agricola.

Le altre tipologie di attività non sono ammesse al contributo.

Quesito A.03

- *Nel caso di decesso del titolare di una ditta individuale che ha sostenuto la spesa e la conseguente costituzione di comunione ereditaria o con successione ereditaria già intervenuta, chi dovrà presentare la domanda?*

La domanda potrà essere presentata dall'erede, in quanto questi prosegue senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al *de cuius*, secondo quanto disposto dall'art. 459 c.c., purchè ci sia continuità aziendale (cioè al fine di rispettare il requisito previsto dall'art 3, comma 1, del decreto, che prevede come beneficiari del contributo le imprese agricole che siano agricoltori in attività).

Fatto salvo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto, sarà cura dell'erede allegare idonea documentazione relativa sia alla successione, sia alla dimostrazione della continuità aziendale.

In tal caso, potranno essere oggetto del contributo anche acquisti di carburante effettuati dal *de cuius*, presentando la domanda a nome del *de cuius*, firmata dall'erede, con successiva comunicazione di circostanza eccezionale per decesso del beneficiario come previsto dalla Circolare AGEA Circolare n. 73919 del 25 settembre 2025, purchè i relativi documenti giustificativi posseggano i requisiti previsti dal decreto e siano relativi al *de cuius*.

La comunicazione di circostanza eccezionale dovrà essere effettuata non oltre il 10 ottobre 2026.

Quesito A.04

- *Nel caso di decesso del titolare di una ditta individuale che ha sostenuto la spese e successione non ancora perfezionata, chi dovrà presentare la domanda?*

In tal caso, anche gli acquisti di carburante effettuati dal *de cuius* potranno essere oggetto del contributo, presentando la domanda a nome del *de cuius*, firmata dall'erede, con successiva comunicazione di circostanza eccezionale per decesso del beneficiario, come previsto dalla Circolare AGEA Circolare n. 73919 del 25 settembre 2025, fermo restando che i relativi documenti giustificativi posseggano i requisiti previsti dal decreto e siano relativi al *de cuius*.

La comunicazione di circostanza eccezionale dovrà essere effettuata non oltre il 10 ottobre 2026.

A titolo esemplificativo e fatto salvo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto, se il decesso del beneficiario (*de cuius*) avviene ad aprile 2026 con fatture emesse a marzo-aprile 2026, ed a maggio 2026 l'erede beneficiario ha delle fatture di gasolio, devono essere presentate due domande: una a nome del *de cuius* per le fatture emesse a marzo-aprile 2026 con firma dell'erede e una a nome dell'erede per le fatture emesse a maggio 2026.

Quesito A.05

- *Nel caso di cessione d'azienda tra vivi con continuità aziendale, chi dovrà presentare la domanda?*

In questo caso sarà necessario presentare due domande, una relativa alle fatture intestate al cedente e una per le fatture intestate al cessionario.

Nel caso di fatture intestate al cedente, la domanda potrà essere presentata dal cessionario, indicando la titolarità del cedente e allegando le fatture ad esso intestate.

La stessa procedura si applica ai conferimenti e fusioni di azienda.

Quesito A.06

- *Il DM 27 luglio 2026 n. 365846 (cfr. art. 3 comma 1), così come la successiva circolare di Agea e le istruzioni operative, prevede che i soggetti beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta sono le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che siano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087. Tale ultima disposizione prevede (in sintesi) che siano agricoltori in attività, i soggetti che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti*
 - *iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto;*
 - *iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;*
 - *possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente ossia il modello IVA2026.*

Il quesito è il seguente: un imprenditore agricolo che svolge l'attività di silvicoltura (codice ATECO 02) iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, può accedere al contributo presentando il requisito di cui al precedente punto 1?

Fermi restando gli altri requisiti previsti dal decreto, sono ammesse al contributo le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, consistenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087, in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola.

Si tratta quindi di attività volte al mantenimento delle superfici agricole e/o al conseguimento della produzione agricola.

L'imprenditore agricolo che svolge l'attività di silvicoltura può presentare la domanda di accesso al contributo, nei limiti in cui possieda tutti i requisiti previsti dal decreto, tra cui quello di agricoltore in attività e svolga attività agricola, come sopra definita.

Il requisito di agricoltore in attività è verificato da AGEA attraverso la presenza di un fascicolo aziendale attivo sul SIAN.

SPESE AMMISSIBILI (COD. B)

Quesito B.01

- *Relativamente all'art. 1 comma 1 del DM ed all'art. 3, comma 3, del DM è indicato che: "Sono ammissibili al contributo straordinario esclusivamente le spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole". La specifica riferita alle coltivazioni in serra di piante orticole è un'esemplificazione o una limitazione, nel senso che, nella seconda ipotesi, sarebbero quindi escluse le coltivazioni in serra di piante floricole?*

La specifica riferita alle coltivazioni in serra di piante orticole è un'esemplificazione. Le coltivazioni in serra di piante floricole si devono pertanto considerare ammissibili.

Quesito B.02

- *Mezzi adibiti alla raccolta del latte da parte dei soci conferenti. Il gasolio impiegato per mezzi omologati e coibentati, adibiti alla raccolta del latte da parte dei soci conferenti di cooperative zootecniche, rientra tra quelli "utilizzati per l'esercizio delle attività agricole" di cui all'articolo 3, comma 3 del D M 27/07/26?*
- *Macchinari di imbottigliamento presso cantine sociali. Il gasolio impiegato per il funzionamento di macchinari di imbottigliamento presso cooperative vitivinicole (cantine sociali) qualificate come agricoltore attivo è ammissibile al credito d'imposta?*

Fermi restando gli altri requisiti previsti dal decreto, sono ammesse al contributo le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, consistenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087, in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola.

Si tratta quindi di attività volte al mantenimento delle superfici agricole e/o al conseguimento della produzione agricola.

Pertanto, le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi in questione, poiché attinenti ad una fase della produzione agricola, sono ammissibili.

Quesito B.03

- *Sempre relativamente all'art.3 comma 3 del decreto, sono indicate le spese escluse e in particolare "a esclusione delle spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola". Si chiede di chiarire il concetto di trasporto commerciale non agricolo.
In particolare:*

- *il trasporto dei propri prodotti agricoli coltivati dall'azienda al punto vendita è ammesso con mezzi diversi dall'autovettura?*

Fermi restando gli altri requisiti previsti dal decreto, sono ammesse al contributo le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, consistenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087, in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola.

Si tratta quindi di attività volte al mantenimento delle superfici agricole e/o al conseguimento della produzione agricola.

Pertanto, le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi in questione, poiché attinenti ad una fase della produzione agricola, sono ammissibili.

Quesito B.04

- *In alcune Regioni di confine (quali ad esempio il Friuli-Venezia Giulia), gli agricoltori hanno comprato il gasolio nel trimestre di riferimento (marzo – maggio 2026) dall'Austria, tali acquisti sono ammissibili?*

La norma non pone preclusione sull'origine dei carburanti. Pertanto, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal decreto, il carburante acquistato da un operatore di confine, non italiano, si deve ritenere ammissibile all'agevolazione.

Quesito B.05

- *Un imprenditore utilizza un trattore per svolgere prevalentemente attività agricole collegate alla produzione primaria dei propri prodotti. In misura non prevalente tale mezzo viene utilizzato per svolgere attività sempre collegate alla produzione primaria di prodotti agricoli per conto di terzi agricoltori. In tal caso il carburante utilizzato promiscuamente per le predette attività di produzione primaria può rientrare tra quello agevolabile?*

Fermi restando gli altri requisiti previsti dal decreto, sono ammesse al contributo le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, consistenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, n. 660087, in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola.

Si tratta quindi di attività volte al mantenimento delle superfici agricole e/o al conseguimento della produzione agricola.

Pertanto, le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi in questione sono ammissibili.